

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati il 22 luglio 1981 (V. Stampato n. 2157)

presentato dal Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

di concerto col Ministro della Difesa

(LAGORIO)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(SARTI)

col Ministro delle Finanze

(REVIGLIO)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(BARTOLOMEI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

e col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 luglio 1981*

**Modifiche ed integrazioni degli articoli 5, 6 e 10 della legge
13 agosto 1980, n. 466**

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 5 della legge 13 agosto 1980, n. 466, è sostituito dal seguente:

« Ai cittadini italiani, ai cittadini stranieri e agli apolidi che, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche, subiscano una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comunque comporti la cessazione dell'attività lavorativa è concessa una elargizione nella misura di lire 100 milioni.

La stessa elargizione è concessa alle famiglie dei cittadini italiani, dei cittadini stranieri e degli apolidi che perdano la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche ».

Art. 2.

L'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, è sostituito dal seguente:

« La speciale elargizione di cui alla presente legge ed alle altre in essa richiamate, nei casi in cui compete alle famiglie, è corrisposta secondo il seguente ordine:

- 1) coniuge superstite e figli se a carico;
- 2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;
- 3) genitori;
- 4) fratelli e sorelle se conviventi a carico.

Fermo restando l'ordine sopraindicato per le categorie di cui ai numeri 2), 3) e 4), nell'ambito di ciascuna di esse, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile ».

Art. 3.

L'articolo 10 della legge 13 agosto 1980, n. 466, è sostituito dal seguente:

« I benefici di cui ai precedenti articoli hanno effetto dal 1° gennaio 1969.

Il beneficio di cui all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, e successive modificazioni, è esteso ai familiari degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti nelle circostanze indicate nell'articolo 1 della legge stessa, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1961 e il 31 dicembre 1968.

Il beneficio di cui al precedente comma è corrisposto secondo le modalità indicate nell'articolo 6 della presente legge ».

Art. 4.

All'onere di lire 12.800 milioni derivante nell'anno 1980 dall'applicazione della presente legge, si provvede a carico dei fondi stanziati con la legge 13 agosto 1980, n. 466.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.